



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

26_IC

Avviso pubblico

Azione 7 "Sostegno alle imprese di acquacoltura"

operazione 31

Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.1 - PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139

**"Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica -
uccelli ittiofagi (cormorani)"**



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

1) Premessa.....	4
1.1 Quadro di riferimento dell'intervento	4
1.2 Normativa e documentazione di riferimento	5
1.3 Definizioni.....	6
1.4 Obiettivo Specifico	7
1.5 Finalità dell'azione.....	7
2) Scadenza.....	7
3) Dotazione finanziaria	7
4) Misura del contributo pubblico e partecipazione del FEAMPA	8
4.1 Intensità dell'aiuto	8
5) Condizioni di partecipazione.....	8
5.1. Soggetti richiedenti.....	8
5.2 Criteri di ammissibilità	8
5.3 Area territoriale.....	9
6) Tipologia di aiuto, modalità di calcolo dell'indennizzo e intensità dell'aiuto	10
6.1 Tipologia di aiuto e spese ammissibili.....	10
6.2 Forma e intensità dell'aiuto	10
6.3 Massimale per impresa	11
6.4 Valore minimo indennizzabile	11
6.5 Cumulo	11
7) Modalità di presentazione delle domande.....	12
7.1 Presentazione delle domande	12
7.2 Documentazione da allegare alla domanda.....	12
8) Criteri di selezione	13
9) Istruttoria delle domande	13
9.1 Soggetto competente	13
9.2 Ricevibilità	13
9.3 Ammissibilità	14
9.4 Valutazione	15
9.4.1 Graduatoria provvisoria	
9.4.2 Graduatoria definitiva	
9.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode	16
9.6 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario	16
10) Obblighi per il beneficiario	17



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

10.1 Obblighi specifici	17
11) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe).....	17
12) Provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del sostegno	18
13) Recesso per rinuncia	19
14) Decadenza dal sostegno	19
15) Rettifiche finanziarie e recuperi	20
16) Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	20
17) Cumulo degli aiuti pubblici.....	21
18) Gestione dei ricorsi	21
18.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.....	21
18.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno	21
19) Trattamento dei dati.....	22
20) Ulteriori disposizioni e modalità di richiesta chiarimenti	22
21) Allegati	22

1) Premessa

1.1 Quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.1 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale
Azione	Sostegno alle imprese di acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Codice intervento	221707
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codice operazione: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale)
Soggetto attuatore	Agenzia Argea
Link alla sezione di Sardegna Programmazione dedicata al FEAMPA	https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/feampa



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

1.2 Normativa e documentazione di riferimento

Di seguito viene riportato un elenco della principale normativa di riferimento:

- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787;
- Programma Operativo FEAMPA Italia 2021-2027 n. 2021IT14MFPR001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, modificata da ultimo con Decisione C(2025) 8823 final del 10 dicembre 2025;
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Documento "PN FEAMPA ITALIA 2021/2027. DISPOSIZIONI ATTUATIVE AZIONE "Sostegno alle imprese di acquacoltura" OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 relativo all'intervento di cui all'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139 "7 - Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica", operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79 codice 13 e 31.
- Decreto del Ministero n. 0566491 del 22/10/2025 Art.1, che approva la Scheda Attuativa relativa all'individuazione di Costi standard unitari sulle compensazioni per i danni alle catture causati da uccelli ittiofagi, ricadente nelle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 12, protocollo uscita n. 1229, del 25/03/2026, avente oggetto "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027. Linee di indirizzo per l'attuazione dell'Intervento 7 - Azione 7 - operazione 31 della Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.1 del PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 (Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139) "Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani)".

1.3 Definizioni

- “Acquacoltura”: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Impresa acquicola”- un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura;
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA riportati nell'Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139.
“Tipologia di Operazione”- Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell'intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- LCA - *Life Cycle Assessment*.
- IAS -Invasive alien species.
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

1.4 Obiettivo Specifico

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork* e della *Biodiversity strategy for 2030* e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3¹ del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PNSA) e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sostengono la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

1.5 Finalità dell'azione

La finalità dell'azione "Sostegno alle imprese di acquacoltura" è il sostegno per l'attuazione di misure compensative per perturbazioni conseguenti fenomeni naturali a forte variabilità o fattori antropici, nonché regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura; l'azione sostiene le linee strategiche 3, 4, e 5 del Macro Obiettivo 3 del PNSA.

In particolare si favoriranno investimenti per la protezione e la stabilizzazione del reddito di impresa mediante erogazioni compensative o assicurazione degli stock acquicoli.

L'azione è in linea con l'intervento 7 di cui all'Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139 "Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica" del FEAMPA e con l'operazione 31 - Compensazione nelle regioni eleggibili.

2) Scadenza

La presentazione delle domande di sostegno è fissata tassativamente **dalle ore 10:00 del 27 aprile 2026 alle ore 10:00 del 29 maggio 2026.**

3) Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per il presente avviso è pari a **€ 3.500.000,00**, di cui € 1.750.000,00 di quota UE, € 1.225.000,00 di quota nazionale e € 525.000,00 di quota regionale.

¹ MO1: Rafforzare la capacità istituzionale e semplificare le procedure amministrative; MO2: Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello spazio e l'aumento del potenziale dei siti; MO3: Promuovere la competitività dell'acquacoltura



4) Misura del contributo pubblico e partecipazione del FEAMPA

4.1 Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto, come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 9), è pari al **100%** del danno.

5) Condizioni di partecipazione

5.1. Soggetti richiedenti

Sono ammissibili al presente avviso le micro, piccole e medie imprese² che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna che hanno subito danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani) nel periodo **ottobre 2024/marzo 2025** e **ottobre 2025/marzo 2026**.

Ai fini del presente avviso, si definisce impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta (sono imprese acquicole le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nelle lagune provviste di sistemi di ritenzione del prodotto ittico).

Può presentare domanda di indennizzo esclusivamente il soggetto titolare del titolo di disponibilità del bene in cui viene esercitata l'attività (esempio: in caso di concessione demaniale, può presentare la richiesta di indennizzo esclusivamente il titolare della concessione demaniale, indicato nell'atto di concessione³).

5.2 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici dell'azione⁴:

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Applicazione dei CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE

² Come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

³ Ad esempio, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione sia un Consorzio di cooperative, può presentare la richiesta di indennizzo solo il Consorzio e non le singole cooperative.

⁴ Si veda Appendice per i dettagli.



Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con le linee 3, 4 e 5 del Macro obiettivo 3 (MO3) del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA)
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale o operativa nella Regione Sardegna
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Il richiedente deve esercitare attività di acquacoltura estensiva in un compendio ittico della Sardegna dotato di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico nei quali si esercita l'acquacoltura estensiva e nei quali la presenza dei cormorani è attestata formalmente
Per i soggetti che operano nei compendi ittici assentiti in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna, il soggetto richiedente deve essere in regola con gli adempimenti previsti dall'atto di concessione con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all'invio delle statistiche del pescato
Il richiedente non è debitore dell'Amministrazione regionale (l'Amministrazione regionale non deve aver maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione dell'atto di concessione e liquidazione del beneficio medesimo)
Il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato misure preventive con metodi di difesa attiva e passiva (ad esempio reti anti predazione, cannoni a salve, emettitori di ultrasuoni, altri sistemi di dissuasione) e proporzionate al rischio di danno causato dal comportamento dei cormorani nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

5.3 Area territoriale

L'azione si applica nei compendi ittici dotati di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico nei quali si esercita l'acquacoltura estensiva e nei quali la presenza dei cormorani è attestata formalmente attraverso



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

l'attività di censimento degli stessi, effettuata dalle amministrazioni competenti, secondo quanto previsto dalle specifiche direttive approvate con apposite Deliberazioni della Giunta regionale.

In assenza dei censimenti aggiornati completi possono essere utilizzati i dati dei censimenti disponibili.

6) Tipologia di aiuto, modalità di calcolo dell'indennizzo e intensità dell'aiuto

6.1 Tipologia di aiuto e spese ammissibili

È riconosciuto un aiuto per il danno causato alla produzione ittica dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani) nel periodo **ottobre 2024/marzo 2025** e nel periodo **ottobre 2025/marzo 2026**.

6.2 Forma e intensità dell'aiuto

La stima del danno è calcolata come prodotto del valore medio della produzione ittica per la biomassa totale predata dagli uccelli ittiofagi censiti nel periodo di riferimento.

$$\text{Stima totale del danno} = B_{\text{tot}} \times V_m$$

V_m = valore medio della produzione ittica (€) ottenuto dalla media dei prezzi forniti dai mercati ittici locali o altre fonti di dati stabilite, ridotti delle mancate spese sostenute (calcolate nella misura del 20%).

B_{tot} = biomassa totale predata dai cormorani nel periodo di riferimento

$$B_{\text{tot}} = n_{c_g} \times 0,359^5 \text{ Kg} \times \text{periodo di riferimento (giorni)}$$

n_{c_g} = numero medio di cormorani giornaliero ottenuto nel periodo di riferimento (come rilevato dai censimenti periodici effettuati nella zona dall'autorità competente)

periodo di riferimento (giorni): numero totale di giorni di permanenza degli individui nel periodo di riferimento

L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo sono presi in considerazione i seguenti dati:

⁵ rg: razione giornaliera - Daily Food Intake (D.F.I.)

Dai dati scientifici disponibili risulta che la media della biomassa predata da un esemplare di uccello ittiofago (cormorano) è pari a 0,359 Kg/giorno.

- dati dei censimenti dei cormorani effettuati da personale esperto e abilitato coordinato dalle amministrazioni competenti (Province e Città metropolitana)⁶;
- prezzi minimi dei prodotti ittici freschi pescati in Sardegna forniti dal mercato ittico all'ingrosso di Cagliari di specie delle famiglie interessate dal danno di seguito riportate:
 - mugilidi (cefali, cefali con bottarga, muggini);
 - moronidi (spigole);
 - sparidi (saraghi, orate, "sparlotte");
 - anguillidi (anguille gialle, argentine);
 - gobidi (ghiozzi);
 - soleidi (sogliole).

I prezzi sono ottenuti dalla media mensile dei valori minimi indicati per ogni famiglia. Nel caso in cui una famiglia, es. *Mugilidae*, comprenda più generi (es. *Mugil*, *Liza*, ecc.) e nell'ambito di ogni genere più specie, è presa in considerazione la media calcolata sui valori minimi di mercato per tutti i generi e/o specie.

6.3 Massimale per impresa

A ciascuna impresa può essere riconosciuto un importo massimo pari alla media del fatturato del triennio precedente la richiesta di indennizzo (triennio 2024/2023/2022 per le richieste di compensazione dei danni subiti nella stagione ottobre 2024/marzo 2025 e triennio 2025/2024/2023 per le richieste di compensazione dei danni subiti nella stagione ottobre 2025/marzo 2026)⁷.

6.4 Valore minimo indennizzabile

Non verranno indennizzati i danni stimati di importo pari o inferiore a € 1.000,00.

6.5 Cumulo

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici. L'aiuto non può essere cumulato con aiuti «*de minimis*».

⁶ Al fine della quantificazione del danno le amministrazioni provinciali forniscono per ogni ambiente costiero di transizione di competenza la media mensile dei cormorani rilevati.

⁷ Nel caso in cui il richiedente sia un consorzio e questo non disponga di un fatturato diretto, il fatturato medio complessivo deve essere calcolato sommando i fatturati delle singole imprese consorziate. Nella domanda dovranno essere indicati, in modo analitico, le imprese partecipanti e il fatturato di ciascuna, ai fini del calcolo di quello complessivo.



7) Modalità di presentazione delle domande

7.1 Presentazione delle domande

Le domande di concessione/liquidazione del sostegno devono essere **presentate esclusivamente per via telematica** attraverso il sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna **SIPES** (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno), raggiungibile al seguente link: <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes> (**AVVISO SIPES acronimo 26_IC, nome “Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani)”**).

Le domande devono essere presentate **tassativamente dalle ore 10.00 del 27 aprile 2026 alle ore 10.00 del 29 maggio 2026.**

Le domande di sostegno presentate oltre i termini non vengono accettate dal sistema.

Prima della compilazione della domanda il richiedente deve verificare la necessità di aggiornamento della sezione del SIPES “**Gestione anagrafica**” contenente i dati dell'impresa, eventualmente **aggiornando i dati riportati e avendo cura di indicare una PEC valida relativa all'impresa e un numero di telefono del referente dello stesso.**

NOTA BENE: tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda di indennizzo avverranno esclusivamente via PEC all'indirizzo dell'impresa indicato in sede di domanda.

Se il soggetto indicato in domanda come soggetto firmatario coincide (codice fiscale) con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE), il sistema consente di trasmettere direttamente la domanda (in questo caso non è richiesta la firma digitale).

Qualora il soggetto indicato come firmatario NON coincida con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE) allora il sistema richiede di generare il PDF, firmarlo digitalmente, ricaricare il file firmato e trasmettere tramite lo stesso sistema. **In tale caso le domande non firmate digitalmente sono non ricevibili e vengono archiviate.**

Alla domanda deve essere allegata la documentazione descritta al paragrafo successivo.

In fase di domanda il richiedente deve indicare i dati del conto corrente sul quale chiede che sia accreditato l'indennizzo.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda, pena non ammissibilità, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ai fini della valutazione dei criteri di selezione**, redatta secondo il modello di cui all'allegato B;

- **prospetto, redatto secondo l'allegato C, dei dipendenti/soci lavoratori** indicante nome, cognome, data di nascita;
- ***esclusivamente nel caso in cui il richiedente eserciti l'attività di pesca in un bene non assentito in concessione demaniale dal Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura: copia dell'atto che attesta la disponibilità dello specchio acqueo*** (atto di proprietà, contratto d'affitto, contratto di comodato, ecc.);
- *nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente: documentazione attestante l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL)* di riferimento (busta paga del mese antecedente la data di presentazione della domanda e documentazione LAV);
- documentazione a giustificazione dei punteggi dei criteri di selezione attribuiti (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato, altro).

8) Criteri di selezione

I criteri per la selezione delle domande sono riportati nella tabella di cui all'allegato A.

9) Istruttoria delle domande

9.1 Soggetto competente

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA provvede all'istruttoria delle domande. In particolare, le domande presentate sono sottoposte alla verifica di ricevibilità, successivamente le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità; in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di selezione indicati nell'allegato A.

Alle domande trasmesse il SIPES assegna un codice che sarà utilizzato nella corrispondenza conseguente.

9.2 Ricevibilità

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA verifica la ricevibilità della domanda sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda;



- corretta sottoscrizione del modello di domanda (qualora richiesto⁸).

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa e comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

La domanda deve essere completa della documentazione indicata al paragrafo 7.2, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, Argea può chiedere integrazioni assegnando un termine di 10 giorni per l'integrazione.

Ai sensi della L. 241/1990, Argea provvede ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle domande ricevibili e ad inviarne comunicazione agli interessati.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

9.3 Ammissibilità

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nello specifico paragrafo.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata da Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA secondo quanto previsto dal documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Sardegna FEAMPA 2021/2027”.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell'ambito di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, Argea procede all'archiviazione dell'istanza (con relativa comunicazione dell'esclusione al titolare) e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

⁸ Se il soggetto indicato in domanda come soggetto firmatario coincide (codice fiscale) con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE), il sistema consente di trasmettere direttamente la domanda (in questo caso non è richiesta la firma digitale).

Qualora il soggetto indicato come firmatario NON coincida con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE) allora il sistema richiede di generare il PDF, firmarlo digitalmente, ricaricare il file firmato e trasmettere tramite lo stesso sistema.



9.4 Valutazione

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili mediante assegnazione di un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione riportati nello specifico capitolo.

L'assegnazione del punteggio porta alla formulazione di una graduatoria dapprima “provvisoria” e in seguito “definitiva”, come descritto nei paragrafi successivi.

Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e i relativi punteggi che siano stati oggetto di verifica e attribuzione nella fase di istruttoria.

Argea Sardegna provvede a calcolare l'indennizzo spettante secondo la modalità esposta al capitolo 6.

9.4.1 Graduatoria provvisoria

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, sulla base dei punteggi attribuiti in fase di valutazione delle domande di sostegno ricevute, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute ammissibili al finanziamento, corredate del relativo punteggio e del sostegno previsto, nonché di quelle non ammissibili e non ricevibili per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento di Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA e pubblicata sul sito web istituzionale www.regione.sardegna.it.

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le domande non ammesse).

In questa fase, il beneficiario può fare richiesta di riesame inerente al punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno nella fase di ammissibilità, **entro 20 giorni solari** dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale www.regione.sardegna.it.

Nel caso in cui pervenissero richieste di riesame Argea procede, alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente/beneficiario, ad una nuova istruttoria.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate Argea ne dà comunicazione personale al richiedente e nel provvedimento finale.

9.4.2 Graduatoria definitiva

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, trascorso il termine di 20 giorni solari e dopo valutazione delle richieste di riesame, la graduatoria diviene definitiva, salvo i termini di impugnazione.

Argea procede alla pubblicazione sul sito web istituzionale www.regione.sardegna.it della graduatoria



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

definitiva contenente l'elenco delle domande ammissibili, corredate dai relativi punteggi, sostegno richiesto, spesa ammessa, contributo concedibile, nonché di quelle non ammissibili e non ricevibili per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La graduatoria definitiva contiene altresì l'elenco delle eventuali domande ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi.

La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, degli esiti finali dell'istruttoria.

9.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA esegue le verifiche necessarie ad evitare il doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 111 del Reg. (CE) n. 1605/2002; a tal fine il beneficiario finale del sostegno dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'operazione, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 in cui è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 che prevede che, a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici certificati;
- dichiarare che non ha beneficiato e non sono stati richiesti ulteriori indennizzi a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale per i danni causati da uccelli ittiofagi (cormorani) nel periodo ottobre 2024/marzo 2025 e nel periodo ottobre 2025/marzo 2026;
- garantire l'accesso e la consultazione alla documentazione contabile e dei luoghi, con il fine di permettere ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA e/o al Servizio regionale Affari marittimi, pesca e acquacoltura di effettuare, se da questi ritenuto opportuno, verifiche prima della concessione del sostegno;
- rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP) e continuare a conformarsi alle norme della PCP per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale.

Nel provvedimento di concessione del contributo, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA comunica ai beneficiari gli obblighi di cui sopra.

9.6 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, **esclusivamente via PEC**, ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA (argea@pec.agenziaargea.it), eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

A seguito della richiesta di riesame per una domanda di sostegno dichiarata non ammissibile

l'Amministrazione può acquisire integrazioni documentali concernenti le variazioni intervenute – sia con riferimento ai criteri di ammissibilità soggettivi, sia a quelli oggettivi – e verificare con ciò l'esito della richiesta di riesame stessa.

10) Obblighi per il beneficiario

10.1 Obblighi specifici

Il soggetto beneficiario del sostegno concesso ai sensi del presente avviso è soggetto ai seguenti obblighi:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo inerente l'intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della richiesta di sostegno, secondo quanto stabilito nello specifico paragrafo del presente avviso;
- assicurare l'accesso ai luoghi interessati dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

11) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono i seguenti:

- atto di conferimento in forma scritta da parte del soggetto delegante;
- sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega sono trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina il trattamento dei dati personali.

12) Provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del sostegno

Gli atti di concessione, impegno e liquidazione del sostegno ai sensi del presente avviso sono predisposti dall'Agenzia Argea in conformità alla normativa FEAMPA di riferimento e in particolare alle disposizioni relative Obiettivo specifico 2.1 azione 7 operazione 31.

Prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del sostegno, Argea provvede alla verifica dei requisiti di ammissibilità e al calcolo del sostegno.

Inoltre, sarà cura di Argea:

- verificare la regolarità contributiva (tramite acquisizione del DURC);
- acquisire la certificazione antimafia per i progetti di importo contributo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (150.000 euro);
- verifica a campione del registro informatizzato dei debitori ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19 febbraio 2019 tramite apposita richiesta all'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE).

L'atto di concessione, impegno e liquidazione del sostegno in favore del beneficiario in posizione utile ad essere finanziato è emesso da Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA completato il controllo di I Livello.

L'atto di concessione riporta le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento al presente avviso pubblico;
- riferimenti dei vari atti procedimentali (istruttoria);
- dati relativi all'ammontare del sostegno concesso;
- dati relativi all'ammontare al sostegno concesso, con la specifica delle quote di cofinanziamento



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

comunitaria, nazionale e regionale (quota UE 50%, quota FdR 35%, quota regionale 15%).

L'atto di concessione, impegno e liquidazione del sostegno viene notificato al soggetto beneficiario interessato via PEC. Con la notifica dell'atto di concessione viene comunicato il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato.

Le istanze inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria.

Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sino a concorrenza con l'ammontare indicato nello specifico paragrafo, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale.

13) Recesso per rinuncia

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al sostegno, l'istanza di rinuncia deve essere redatta secondo lo specifico modello allegato al presente avviso e trasmessa ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA via PEC (argea@pec.agenziaargea.it).

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti.

La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

14) Decadenza dal sostegno

Nella fase successiva all'ammissione al sostegno, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dallo stesso per perdita dei requisiti e mancato rispetto degli obblighi previsti.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione di rinuncia del beneficiario o per iniziativa Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.

La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, che esprime le relative motivazioni.

Argea procede alla pronuncia di decadenza se viene accertato che il beneficiario non ha rispettato le norme della politica comune della pesca (PCP) per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del sostegno.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Nel caso di pronuncia di decadenza, si procede al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Qualora Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, Argea procede alla pronuncia di decadenza e al recupero degli importi già versati.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15) Rettifiche finanziarie e recuperi

Una volta accertata l'esistenza di un'irregolarità Argea provvede all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le specifiche procedure nel documento "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna FEAMPA 2021/2027".

Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del sostegno, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA procede al recupero delle somme indebitamente versate, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.

16) Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante i dati indicati ai fini del sostegno deve essere conservata per un periodo di **cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno** in cui è effettuato il pagamento da parte di Argea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'Agenzia Argea, dell'Amministrazione regionale ed eventuali ulteriori soggetti deputati al controllo.

17) Cumulo degli aiuti pubblici

Il sostegno non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per i medesimi danni (danni causati dai cormorani nel periodo da ottobre 2024 a marzo 2025 e nel periodo da ottobre 2025 a marzo 2026).

18) Gestione dei ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

18.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento della domanda di sostegno, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Argea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende rigettato.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
 - a) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
 - b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio rigetto, di cui al precedente punto 1;
3. ricorso al Capo straordinario entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

18.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Argea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte

dell'Amministrazione, opera il silenzio rigetto e, pertanto, il ricorso si intende rigettato;

- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

19) Trattamento dei dati

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, secondo le modalità e le finalità riportate nell'Allegato E.

20) Ulteriori disposizioni e modalità di richiesta chiarimenti

Qualora le risorse non fossero disponibili per tutte le richieste ammissibili, l'Amministrazione si riserva di prevedere integrazioni della dotazione finanziaria complessiva relativa all'avviso, a valere su eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili. Le istanze ammissibili a finanziamento potranno essere finanziate secondo l'ordine della graduatoria di merito.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all'annullamento del presente avviso qualora dovessero intervenire giustificati motivi.

Le richieste di chiarimenti sull'Avviso devono essere inviate **esclusivamente via PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it** indicando nell'oggetto **"FAQ avviso FEAMPA 26_IC"**.

I chiarimenti saranno forniti mediante pubblicazione delle FAQ contenenti le risposte ai quesiti richiesti nella pagina del sito istituzionale nella quale è pubblicato l'avviso.

Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse **non oltre il 15 maggio 2026**⁹.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti sull'avviso presentate oltre il termine e in modo difforme da quanto sopra indicato.

21) Allegati

Parte integrante dell'Avviso sono i seguenti allegati:

- Allegato A: Criteri di selezione
- Allegato B: Dichiarazione ai fini della valutazione dei criteri di selezione
- Allegato C: Prospetto dei dipendenti/soci lavoratori
- Allegato D: Schema domanda di rinuncia
- Allegato E: Informativa sul trattamento dei dati

⁹ Tale termine rimane fisso e non si tiene conto di eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande.



APPENDICE

“Criteri di ammissibilità”

Di seguito è riportato per semplificazione il testo dei riferimenti normativi indicati nel paragrafo relativo ai criteri di ammissibilità al momento della pubblicazione dell'avviso. Si prega di verificare sempre la versione aggiornata del testo normativo.

Articolo 136 paragrafo 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046 “Criteri di esclusione e decisione di esclusione”

Di seguito si riportano le situazioni di cui all'art. 136 paragrafo 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046 che danno luogo a esclusione:

- a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:

- i. frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (50) e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
- ii. corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- v. reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
- vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
- ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
- iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

Reg. (UE) 2021/1139, articolo 11 “Ammissibilità delle domande” paragrafo 1

1. Una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (33) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34), se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Di seguito si riportano i dettagli delle **linee 3, 4 e 5 del Macro obiettivo 3 (MO3) del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA)**.

MO3 Promuovere la competitività dell'acquacoltura

S3.3 Migliorare gli strumenti di credito e assicurativi

S3.4 Misure di sostegno per ragioni di ordine sanitario

S3.5 Sostenere l'innovazione la ricerca a supporto delle esigenze delle imprese